



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 105/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE
COMUNITARIO “TSE TELESOUTEUROPA LCN 199”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. N), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 40/2016 - PROC. 15/17/VF)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato, il 20 gennaio 2016, un accordo di collaborazione

per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia.

A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la sede del fornitore del servizio di media audiovisivo locale a carattere comunitario “*TSE Telescouiteuropa LCN 199*”, con sede legale in via Giusto Ferraro n. 1, Misilmeri (PA), si è riscontrata una insufficiente trasmissione di programmi autoprodotti nei palinsesti diffusi in ciascuna delle giornate dal 12 al 18 settembre 2016, in violazione dell’art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05, come descritto in dettaglio nella relazione del 2 dicembre 2016 trasmessa al CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 40/16 adottato il 29 dicembre 2016 e notificato in pari data, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla Parrocchia San Giovanni Battista, fornitore del servizio di media audiovisivo locale a carattere comunitario “*TSE Telescouiteuropa LCN 199*”, per l’insufficiente trasmissione di programmi autoprodotti in ciascuna delle sette giornate sottoposte a controlli dal 12 al 18 settembre 2016, in violazione dell’art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

Il servizio di media, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive il 23 gennaio 2017 nelle quali ha precisato innanzitutto che nel territorio si verificano di frequente interruzioni di corrente che causano anomalie nella trasmissione del segnale televisivo e il danneggiamento delle apparecchiature trasmissive. Di recente è stato necessario sostituire l’*hard disk* del computer rimasto danneggiato da *flick* della rete di alimentazione, problema di difficile risoluzione. Viene inoltre ribadito che il servizio di media audiovisivo gestito è a carattere comunitario, non si hanno introiti pubblicitari in quanto di regola nel palinsesto non è stato mai inserito alcun evento pubblicitario, il personale impiegato fornisce la propria opera di volontariato e la programmazione trasmessa è prevalentemente a carattere religioso, con la trasmissione di funzioni religiose e manifestazioni che possono essere seguite comodamente dallo schermo televisivo in casa propria dal pubblico, composto soprattutto di anziani e di malati. L’emittente che trasmette da oltre quarant’anni non ha mai subito sanzioni amministrative che peserebbero pesantemente sullo scarso budget utilizzato per pagare le tasse e i costi di trasmissione.

Il CO.RE.COM Sicilia ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni fornite dalla Parrocchia e, con nota n. prot. 8388 del 23 febbraio 2017, ha proposto all’Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale per la violazione dell’art. 2, comma 1, *lett. n)*, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia ha inviato a questa Autorità, con nota n. prot. 8388 del 23 febbraio 2016, la documentazione relativa al procedimento avviato nei confronti della Parrocchia San Giovanni Battista proponendo la sanzione per le violazioni oggetto di contestazione. Dall'esame della documentazione versata in atti, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, questa Autorità non ritiene accoglibili le giustificazioni fornite dalla Parrocchia in relazione alla insufficiente trasmissione di programmi autoprodotti nel periodo sottoposto a controlli rispetto alla programmazione proposta né per le fluttuazioni di tensione della rete di alimentazione del sistema trasmissivo che ne hanno causato danneggiamenti alle apparecchiature, né tantomeno perché il servizio di media audiovisivo risulta essere a carattere comunitario, privo di introiti pubblicitari e gestito esclusivamente da personale volontario. Ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo, in questo caso a carattere comunitario, a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. La violazione delle disposizioni normative non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto sul servizio di media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente. Si conferma, quindi, la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia obblighi di trasmissione delle emittenti a carattere comunitario, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione che tale condotta non ha comportato alcun significativo e indebito vantaggio economico.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale a carattere comunitario, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque risulti iscritta al R.O.C., dai dati in possesso di questa Autorità, non risulta che la predetta Parrocchia abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche - in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo locale a carattere comunitario - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Parrocchia San Giovanni, p. Iva 04200140822, con sede legale in via Giusto Ferraro n. 1, Misilmeri (PA), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "*TSE Telescouiteuropa LCN 199*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, *lett. n*), del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 2, comma 1, lettera n) d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 105/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 105/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi